

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Allegato alla delibera
Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2007**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
Art.	2	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
Art.	3	DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE
Art.	4	GESTIONE DEL SERVIZIO
Art.	5	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Art.	6	TARIFFE
Art.	7	NORME DI RINVIO

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.	8	SOGGETTO PASSIVO
Art.	9	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI LUOGO PUBBLICO E DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO
Art.	10	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
Art.	11	MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI
Art.	12	PUBBLICITA' FONICA
Art.	13	PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA
Art.	14	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE
Art.	15	AUTORIZZAZIONI
Art.	16	AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI
Art.	17	DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
Art.	18	RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.	19	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art.	20	RICHIESTA DEL SERVIZIO
Art.	21	MODALITA' PER LE AFFISSIONI

CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.	22	RIDUZIONI ED ESENZIONI
Art.	23	SANZIONI TRIBUTARIE
Art.	24	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art.	25	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEI DIRITTI/RISCOSSIONI
Art.	26	RICORSI
Art.	27	RIMBORSI

CAPO V - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' LE AFFISSIONI

Art.	28	TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI
Art.	29	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
Art.	30	SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art.	31	AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE O COLLOCAZIONE DI APPOSITI MEZZI PUBBLICITARI

Art.	32	ANTICIPATA RIMOZIONE
Art.	33	DIVIETI E LIMITAZIONI
Art.	34	PUBBLICITA' ED AFFISSIONI ABUSIVE

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.	35	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
------	----	-----------------------------------

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, confermata nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Albaredo Arnaboldi, ai sensi dell'art. 2 del Decr. Lgs. vo n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla popolazione residente al 31.12.2006, quale risulta dai dati statistici ufficiali (n. abitanti 203).

Art. 3 – DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Il Comune di Albaredo Arnaboldi, non applica per le affissioni di carattere commerciale la suddivisione in categorie, prevista dall'art. 4 del Decr. Lgs. vo n. 507/93 e s.m.i.

Art. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito in forma diretta o qualora il Comune, lo ritenga più conveniente, può anche affidarlo a terzi, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma della gestione.

Art. 5 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta deve essere designato un funzionario responsabile che svolge le funzioni ed ha i poteri di cui all'art. 11 del Decr. Lgs. vo n. 507/93 e s.m.i.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 6 – TARIFFE

1. La tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate e applicate secondo le modalità, i tempi e le misure stabilite dalla legge.

Art. 7 – NORME DI RINVIO

1. La Legge (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.) disciplina il presupposto dell'imposta sulla pubblicità (articolo 5), il soggetto passivo (articolo 6), le modalità di applicazione dell'imposta (articolo 7), la dichiarazione (articolo 8), il pagamento dell'imposta e il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (articolo 9), la pubblicità ordinaria (articolo 12), la pubblicità effettuata con veicoli (articolo 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (articolo 14), la pubblicità varia (articolo 15) e le riduzioni ed esenzioni (articoli 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta negli articoli successivi.
2. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 20.1 e da 21 a 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui agli articoli seguenti.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 – SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI LUOGO PUBBLICO E DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
4. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
5. Per esercizio di attività economica di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
6. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva di tutte le facce adibite alla pubblicità.
8. Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli standardi e i posters adibiti all'affissione, abbinati

e sorretti da un unico supporto.

9. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
10. E' attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i..
11. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

Art. 10 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 11 – MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del Decr. Lgs. vo n. 507/1993 e s.m.i., con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decr. Lgs. precitato.

Art. 12 – PUBBLICITA' FONICA

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del Decr. Lgs. vo n. 507/1993 e s.m.i., per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni forma di diffusione di pubblicità fonica.

Art. 13 – PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. **Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.**

Art. 14 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non

esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Art. 15 – AUTORIZZAZIONI

1. E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:

- ✓ **insegne e targhe;**
- ✓ **cartelli pubblicitari;**
- ✓ **striscioni e standardi;**
- ✓ **in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario);**
- ✓ **diffusione sonora da posto fisso;**
- ✓ **pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;**
- ✓ **aeromobili e palloni frenati.**

2. Le autorizzazioni relative a striscioni e standardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario), la diffusione sonora da posto fisso sono rilasciate, previo parere obbligatorio della Polizia Locale, entro 15 gg. dalla data di ricezione della richiesta.

3. Le autorizzazioni relative a insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico, ad aeromobili e palloni frenati sono rilasciate entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta, previo parere obbligatorio della Polizia Locale.

4. L'autorizzazione comunale è subordinata all'avvenuta presentazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico della seguente documentazione:

- ✓ richiesta completa di dati anagrafici, Codice Fiscale e/o eventuale Partita IVA del richiedente (persona fisica o società);
- ✓ una copia della descrizione tecnica dettagliata del tipo di forma pubblicitaria richiesta con l'indicazione dei materiali impiegati;
- ✓ qualora ne ricorrano i presupposti, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato con cui si attesti che quanto verrà realizzato sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione e sicurezza dei veicoli e delle persone, assumendosene ogni conseguente responsabilità.

5. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessarie ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

6. Per acquisire i pareri obbligatori e facoltativi di altri uffici e servizi, il responsabile del procedimento trasmette la domanda e gli eventuali atti istruttori già compiuti, entro 15 gg. dalla ricezione.

7. Nel caso sia necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia, i termini di cui ai commi precedenti, sono sospesi fino all'espressione di detto parere.

8. Gli impianti pubblicitari previsti in contratti di sponsorizzazione, in accordi di collaborazione o in convenzioni stipulati dal Comune ai sensi dell'art. 119 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., nonché del vigente regolamento comunale in materia, derogano al procedimento amministrativo di cui al presente articolo.

9. Gli impianti di cui al comma 7 sono autorizzati con la stipula dei contratti, degli accordi o delle convenzioni di cui sopra, previo eventuale parere della Commissione Edilizia in ordine all'ubicazione, collocazione, dimensioni e caratteristiche tecniche degli impianti particolarmente complessi.

Art. 16 – AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

1. La richiesta all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti deve essere presentata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico nelle forme e con le modalità previste dal D.P.R. 380/2001 completa di dati anagrafici, codice fiscale e/o eventuale partita I.V.A. del richiedente (persona fisica o società) e corredata della seguente documentazione:
 - ⇒ n. 2 disegni del mezzo pubblicitario in scala adeguata tale da individuarne tutti gli elementi essenziali;
 - ⇒ n. 2 fotografie a colori formato 13x18 della facciata dell'edificio o altra posizione dove si vuole installare il mezzo pubblicitario;
 - ⇒ n. 2 copie della descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto con indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e il colore e la qualità ed intensità della luce per i mezzi luminosi;
 - ⇒ n. 2 estratti di mappa in scale 1:2000 con indicata l'esatta posizione del mezzo richiesto;
 - ⇒ dichiarazione a firma di tecnico abilitato con cui si attesti che l'impianto da realizzare sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione e sicurezza dei veicoli e delle persone, assumendosene ogni conseguente responsabilità.
2. Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra gli impianti pubblicitari di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 15.
3. **La richiesta di autorizzazione all'installazione di cartelli stradali, di preinsegne, di impianti di pubblicità o propaganda, di manufatti per affissioni di manifesti da parte di privati e di cassonetti a pubblicità variabile è corredata da dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutti i conseguenti effetti, sottoscritta dal proprietario o possessore del suolo.**
4. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti e il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 30 gg. dalla richiesta dell'ufficio competente, le stesse saranno archiviate previa comunicazione agli interessati.

Art. 17 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

1. **I soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene gratuitamente messo a disposizione degli interessati.**
2. **La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.**
3. **Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.**
4. **Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.**
5. **Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.**
6. **La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro 3 mesi dalla data stabilita dalla legge per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.**

Art. 18 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune, o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. **Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante designato a tal fine dal concessionario.**

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del Comune di Albaredo Arnaboldi, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, il quale vi provvede secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento comunale.

Art. 20 – RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare al servizio affissioni almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve partire, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
3. Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti; in tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., nonché gli eventuali interessi.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,83 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Art. 21 – MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza alla commissione per la quale è stato effettuato per primo il versamento e a parità anche di data di versamento, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito

registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, al numero d'ordine corrispondente, le commissioni pervenute ed il numero della bolletta relativa. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita. L'eventuale integrazione viene comunque quietanzata con una nuova bollettazione richiamandone la relativa già emessa. L'integrazione potrà essere accettata fermo restando la precedenza acquisita dalle commissioni che nel frattempo fossero pervenute. In nessun caso l'integrazione potrà essere inclusa in una quietanza già emessa apportando correzioni a meno che la data dell'attestazione del versamento dell'integrazione non sia uguale a quella del primo versamento.

4. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.
4. E' esentata dal pagamento dell'imposta la pubblicità effettuata dai soggetti che abbiano stipulato un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione delle proprietà comunali o per il restauro e la realizzazione di lavori pubblici, limitatamente a quelle realizzate su tali immobili.
5. Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21 – lettera a), del Decr. Legisl. vo 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., anche i manifesti che, pur richiamando anche altri soggetti, riguardano le attività istituzionali del Comune quando il costo degli stessi sia sostenuto direttamente dal Comune medesimo.

Art. 23 – SANZIONI TRIBUTARIE

1. **Per tutte le violazioni delle norme riguardanti l'imposta sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, si applica quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del Decr. Legisl. vo 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., fatta salva la cumulabilità con le sanzioni previste dal Decr. Legisl. vo n. 285/1992 e s.m.i.**
2. **Per l'omessa e/o infedele dichiarazione di cui all'art. 8 del Decr. Legisl. vo 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. e dell'art. 17 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di € 51,65. Le sanzioni indicate nel presente comma sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.**
3. **Per il tardivo pagamento dell'imposta o della singola rata di essa o del diritto, è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato (art. 13 Decr. Legisl. vo n. 471/1997 e s.m.i.).**
4. **Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**

Art. 24 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste nell'art. 24 del Decr. Lgs. vo n. 507/1993 e s.m.i., nonché quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia di sanzioni per le violazioni a regolamenti e ordinanze.
2. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e al servizio di pubbliche affissioni è autorizzato ad eseguire controlli e verifiche sulla pubblicità effettuata e sui manifesti affissi; qualora si accertino violazioni lo stesso è tenuto a comunicare al Comune quanto accertato per gli adempimenti successivi.

Art. 25 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEI DIRITTI/RISCOSSIONI

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuato secondo modalità e forme disponibili sul mercato che semplifichino e agevolino i pagamenti da parte dei cittadini ed altresì assicurino all'Ente la sollecita acquisizione delle somme riscosse.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che devono essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per la pubblicità viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
4. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 17.
6. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l'imposta sulla pubblicità deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1549,37.
7. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento, avviene mediante il sistema dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910 e s.m.i..

Art. 26 – RICORSI

1. **Il ricorso avverso gli avvisi di accertamento va diretto alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, entro 60 giorni dalla data di notifica.**

Art. 27 – RIMBORSI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del Decr. Legisl. vo n. 507/1993 e s.m.i. e al rimborso parziale nelle ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti e il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto in positivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
3. **Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta semplice in ordine alla quale dovrà provvedere nel termine di 180 gg. il funzionario responsabile dell'imposta o il rappresentante del concessionario.**
4. **Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale, calcolato giorno per giorno.**

CAPO V - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

Art. 28 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'articolo 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada") e s.m.i., ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.
2. La tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel Comune trovano collocazione nel "Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" e nel "Piano Generale degli Impianti di affissioni e altri mezzi di pubblicità" da approvarsi dal Consiglio Comunale.
3. E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art. 29 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari e il relativo regolamento sono approvati dal Consiglio Comunale e devono prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Art. 30 – SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. **La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, è stabilita nella misura minima di mq. 12 per ogni 1.000 abitanti.**
2. **Sulla base dell'impiantistica esistente, in considerazione delle esigenze dell'utenza, il Comune può estendere la superficie di detta impiantistica fino ad un massimo di mq. 50 Pertanto la superficie autorizzata o da autorizzare sarà complessivamente ripartita come segue:**
 - a. **per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica pari al 5% minimo;**
 - b. **per le pubbliche affissioni di natura commerciale pari al 95% minimo.**
3. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Art. 31 – AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE O COLLOCAZIONE DI APPOSITI MEZZI PUBBLICITARI

1. La effettuazione della pubblicità realizzata attraverso la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità che verranno stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Art. 32 – ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordinanza di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Art. 33 – DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge in materia di Codice della Strada e di salvaguardia delle bellezze culturali, storiche, architettoniche ambientali nonché da eventuali regolamenti vigenti.
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio sotto forma, a titolo esemplificativo: consegna a mano, inserimento sotto il tergicristallo delle autovetture, inserimento in pacchi, ecc. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali o di categoria. In questa ultima ipotesi, l'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 34 – PUBBLICITA' ED AFFISSIONI ABUSIVE

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 7 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili come individuati dalla normativa vigente che dovranno provvedere entro il termine massimo di 8 giorni dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Il Comune, o, nell'ipotesi in cui il servizio sia affidato in concessione, il concessionario può altresì effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva con successiva notifica di apposito avviso motivato.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e degli interessi.
6. Sono altresì rimossi i veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del Decr. Lgs. vo n. 285/92 e s.m.i. ed art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. nonché i rimorchi di cui all'art. 56 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., qualora gli stessi siano in sosta su area pubblica o aperta al pubblico e non abbiano ottemperato all'obbligo di rimuovere o coprire la pubblicità.
7. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
8. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 – ENTRA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e produce i propri effetti dall'1.1.2007.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.